



 A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Regionale Puglia e Basilicata  
Servizi Tecnici

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello Stato siti in Regione Puglia.**

**C.I.G.: 7803990845 – 780410030D - 7804055DE7 - 7804074D95 - 7804126880**

**C.U.P.: G39C18000110001 | CPV: 71250000-5**

## **F.A.Q.**

**Aggiornamento al 2 aprile 2019**

### **Quesito 1**

Vedo che nei punteggi dell'offerta tecnica A.4 (e B.4) è premiante scrivere qualcosa di attinente con le diagnosi energetiche ma nei requisiti di pag. 14 vedo evidenziate come paletto le sole categorie S04 (perché 2 volte?) e E22. Si chiede gentilmente nota chiarificatoria in merito.

### **Risposta 1**

Si rappresenta che al par. 7.3 del disciplinare sono riportati i requisiti di capacità tecnico-professionali e nello specifico si riporta che:

*“Considerato che, l'effettiva natura degli interventi di miglioramento/adequamento da eseguire dipendono dal livello di conoscenza raggiunto e quindi dagli esiti della stessa vulnerabilità sismica oggetto di affidamento, i requisiti richiesti per i servizi di vulnerabilità, rilievo e diagnosi energetica, sono stati parametrati rispetto all'importo del servizio stesso, mentre quello per la Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE) è stato parametrato sulla base di un importo lavori di miglioramento/adequamento strutturale stimato”.*

Inoltre viene specificato nel disciplinare che:

*“In relazione ai requisiti sopra enunciati, si precisa che per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla categoria e ID di Opere S03/S04 parametrato all'importo dei lavori stimato dalla S.A. (cfr. prima tabella relativa a ciascun lotto come sopra identificato), il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi tecnici riferiti ad interventi dell'importo lavori indicato. Per quanto concerne la comprova del requisito relativo alla categoria e ID di Opere S03 o S04, E20 o E22 parametrati all'importo del servizio secondo quanto sopra esplicitato (cfr. seconda tabella relativa a ciascun lotto come sopra identificato), il concorrente dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione di servizi tecnici per l'importo del corrispettivo indicato.”*

Mentre nel par. 16 del disciplinare vengono riportati i contenuti della BUSTA TECNICA sulla base della quale verrà effettuata la valutazione da parte della commissione giudicatrice da non confondere con i succitati requisiti di capacità tecnico-professionali necessari per accedere alla procedura.

## **Quesito 2**

Volevo chiedere se la prerogativa dell'EGE citata nelle caratteristiche del profilo richiesto al punto 5 del par. 7.1. Requisiti d'idoneità – Requisiti del gruppo di lavoro, può essere surrogata da altrettanta esperienza documentata/documentabile in merito. Inoltre volevo chiedere conferma se le figure 1, 2 e 8 possono coincidere con la stessa persona.

## **Risposta 2**

Si rappresenta che al par. 7.1 del disciplinare nella sezione dove sono riportati i requisiti del gruppo di lavoro si riporta che:

*“Il professionista di cui al punto 5 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria, Fisica, Chimica e in possesso della certificazione EGE (Esperto in gestione dell'energia)”*

E inoltre che:

*“E' possibile che tutte le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto.”*

## **Quesito 3**

All' art. 7.1 del Disciplinare , tra i "Requisiti del gruppo di lavoro" al numero 3), è indicato "n.1 professionista responsabile delle attività di rilievo, analisi, indagini, prove strutturali e geotecniche."

Si chiede quindi, dato che :

- come da art. 9 del Disciplinare (Subappalto), è possibile individuare una terna di subappaltatori;
- per le indagini il subappalto si configura come necessario e di spettanza di laboratori di cui all'art.59 del DPR 380/2001;
- sono citate anche le indagini "geotecniche";
- si presume e si chiede conferma che le sole indagini geofisiche (i.e. tomografie, MASW, georadar, sismica a rifrazione, carotaggi senza il prelievo di campioni di terra, etc...) possano essere anche espletate dalla figura del Geologo, in quanto "prove geologiche" di cui all'art.7.1 del Disciplinare al numero 4);

- molti laboratori abilitati secondo l'art.59 del DPR 380/2001 sono autorizzati al solo espletamento delle prove sulle strutture e non anche alle prove geotecniche;

Se sia necessario indicare un'unica terna di subappaltatori composta da: un subappaltatore (laboratorio per prove strutturali) in ATI con un subappaltatore (laboratorio per prove geotecniche), oppure se si debbano individuare due terne distinte di subappaltatori, una per le prove strutturali ed una per le prove geotecniche.

### Risposta 3

Al par. 9 del disciplinare si riporta che:

*“La terna di subappaltatori dovrà essere indicata con riferimento a ciascuna delle prestazioni in cui si articola il servizio.”*

Resta inteso che qualora i laboratori posseggano sia la Certificazione per effettuare le prove sui materiali, sia quelle sulle terre e rocce, sia possibile nominare una sola terna.

Inoltre si rappresenta che, come riportato all'art. 41 del D.P.R. 328/2001 formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A dell'ordine dei Geologi:

*“le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica”.*

### Quesito 4

In riferimento alla documentazione amministrativa da allegare nella Busta di qualifica, si chiede conferma se debbano essere prodotti i documenti:

- All.X\_DichiarazionePrivacyart13
- All XI\_Autocertificazione nomina responsabile trattamento dati
- All XII\_Dichiarazione requisiti speciali

pur non essendo elencati tra i documenti da produrre all'art. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA A del Disciplinare di gara;

### Risposta 4

Si rappresenta che al paragrafo 7.3 del Disciplinare relativo ai lotti della Puglia viene riportato quanto segue:

*“N.B. - I requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnica – professionale, da riportare nel DGUE, possono essere schematizzati anche compilando l'apposito Allegato XII.”*

Per quel che concerne gli allegati sulla Privacy, sebbene non espressamente indicati dal disciplinare devono comunque essere prodotti, in linea con la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.

### Quesito 5

In riferimento al “CRITERIO B”- CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA, per il quale dovrà essere prodotta una relazione di non più di 25 pagine in formato A4, si chiede conferma che non debbano essere allegati a parte i Curricula delle figure minime facenti parte del gruppo di lavoro.

## Risposta 5

Come riportato nel par. 16 del Disciplinare :

*“La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione e da 4 Sezioni (B1, B2, B3 e B4) nelle quali il progettista dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio.*

*La relazione dovrà essere redatta in non più di 25 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4.”*

Pertanto si evince che i Curricula non sono richiesti.

## Quesito 6

In merito alla compilazione del campo 6 nel modello F23, si chiede di sapere il codice specifico dell'ufficio territorialmente competente.

## Risposta 6

Nel Mod. F23 deve essere inserito il codice ufficio del luogo dove viene eseguito il pagamento.

## Quesito 7

In caso di partecipazione alla procedura in qualità di Raggruppamento di Professionisti da costituire di tipo misto, con all'interno (mandante) un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in possesso di autorizzazione Ministeriale art 59 D.P.R. 380/2001 ed un Geologo iscritto all'Albo (mandante), si chiede di specificare se tali soggetti debbano essere in possesso del requisito richiesto al punto 7.3 lett. e) (richiamato poi al punto 7.4 per i RTP) del disciplinare, ovvero presentare apposito elenco di servizi svolti, precisando che tali soggetti, come è ovvio, non svolgono attività di ingegneria o architettura.

## Risposta 7

La partecipazione alla procedura in oggetto, secondo quanto previsto dal Par. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE del disciplinare di gara è consentita ai soggetti di cui all'art 46 del D.lgs. 50/2016 purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture che dovessero rendersi necessari, devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.lgs.

50/2016. Con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Il successivo Par 7.1 – REQUISITI DI IDONEITA' - Requisiti del concorrente richiede al sub c) "(relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001".

Il medesimo paragrafo nella sezione - Requisiti del Gruppo di lavoro - stabilisce al punto sub) 4 che per l'espletamento dell'incarico sia presente nella struttura operativa un professionista con qualifica di geologo Responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 co. 8 del D.lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- componente di un RT;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Pertanto, nel caso in cui le prestazioni indicate siano affidate ad un soggetto associato in RT, quest'ultimo dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal Par. 7.1 del disciplinare di gara.

## Quesito 8

Si richiede di chiarire a cosa si riferisce la voce "quantificazione dei costi della manodopera."

## Risposta 8

Come riportato nel disciplinare: *"La Stazione Appaltante ha quantificato, per ciascun lotto, i costi della manodopera nella tabella di cui al paragrafo 3 del Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione."*

Tali costi si riferiscono alle indagini conoscitive da effettuare sugli immobili.

## Quesito 9

Con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al punto 10 del Disciplinare di Gara, ed in particolare alla nota 2 riportata a piè di pagina, che recita: "in caso di partecipazione a più lotti l'importo della cauzione sarà pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto" si

chiede conferma che, quindi, volendo partecipare a tutti i 5 lotti la cauzione potrà essere UNICA e con le seguenti caratteristiche:

- indicazione del Raggruppamento (identico per i 5 lotti)
- indicazione di n. 5 CIG e di n. 5 lotti di importo cumulativo, pari alla somma dei 5 lotti ovvero € 26.059,10 (dato dalla somma di € 6.446,26 + € 7.417,58 + € 5.229,60 + € 3.941,49 + € 3.024,17).

Inoltre, a proposito della riduzione del 50% dell'importo della garanzia in caso di possesso di certificazione ISO 9001-2015, si chiede se tale riduzione sia possibile se il solo capogruppo posseda la ISO 9001:2015 oppure se sia necessario, per poter usufruire della riduzione, che tutti i componenti del Raggruppamento (anche i singoli professionisti) possiedano tale certificazione ISO 9001:2015.

## **Risposta 9**

Si conferma che in caso di partecipazione a più lotti l'importo della cauzione dovrà essere pari alla somma dell'importo dovuto per ciascun lotto.

Per ottenere la riduzione del 50% dell'importo ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è necessario che tutti i componenti del Raggruppamento posseggano la Certificazione ISO 9001:2015.

## **Quesito 10**

Con riferimento al versamento ANAC da effettuare per la partecipazione alla gara del/dei lotto/lotti prescelto/prescelti, si chiede di specificare la modalità di dimostrazione dell'avvenuto pagamento; a tale proposito il disciplinare recita: "a comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento oppure fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da [...]"

Considerato che i concorrenti potranno allegare: la scansione della ricevuta di versamento rilasciata dalla Lottomatica in caso di pagamento in contanti, oppure: il file della ricevuta del versamento rilasciata dall'ANAC in caso di pagamento on line tramite carta di credito, si chiede di specificare in quale dei due casi si debba predisporre la dichiarazione di autenticità.

## **Risposta 10**

Come specificato nel Disciplinare *“a comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore”*. Pertanto qualsiasi copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere corredata da dichiarazione di autenticità.

## **Quesito 11**

Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite l'utilizzo del modello F23, si evidenzia che nella documentazione posta a base di gara, vi sono due modelli F23, l'uno per l'imposta di bollo per la domanda di partecipazione, l'altro per l'offerta economica.

Nel disciplinare di gara, invece, l'imposta di bollo ed il relativo modello F23 vengono richiamati soltanto nel punto 15.1 riguardante la domanda di partecipazione, e non anche nell'ambito dell'offerta economica di cui al punto 17 del disciplinare.

Si chiede pertanto conferma che i pagamenti dell'imposta di bollo siano due per ciascun lotto a cui si partecipa, ovvero:

- uno (di € 16,00) per la domanda di partecipazione, da caricare nella sezione della piattaforma destinata alla documentazione amministrativa;
- l'altro (di € 16,00) per l'offerta economica, da caricare nella sezione della piattaforma destinata alla offerta economica.

Si chiede inoltre conferma che, in caso di partecipazione ad uno specifico lotto in forma di Raggruppamento, solo la capogruppo sia tenuta all'assolvimento dell'imposta di bollo, pertanto, in caso di partecipazione di un Raggruppamento, vi saranno solo due modelli F23, l'uno per la domanda di partecipazione e l'altro per l'offerta economica (nel caso di risposta affermativa al primo punto del quesito).

## Risposta 11

Per ciascun lotto sarà necessario assolvere all'imposta di bollo tramite pagamento di un F23 sia per la Domanda di Partecipazione sia per l'Offerta Economica. Pertanto per ogni lotto bisognerà presentare 2 ricevute: una riferita alla Domanda di Partecipazione e quindi da inserire nella cosiddetta Busta di Qualifica e una per l' Offerta Economica da inserire nella Busta Economica.

## Quesito 12

Con riferimento alla domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 del Disciplinare di Gara, alla pag. 25 del Disciplinare di Gara viene detto che in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la stessa debba essere presentata dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento, pertanto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Rispetto alla predisposizione di tale domanda di partecipazione da parte delle mandanti, si evidenzia quanto segue: il modello posto a base di gara prevede, quali opzioni per gli RT non ancora costituiti, soltanto l'opzione "mandataria di un RT non ancora costituito", e non "mandante di un RT non ancora costituito"; sulla piattaforma, è predisposto un campo per il caricamento della domanda di partecipazione per la mandataria, ma non per le mandanti.

Si chiede pertanto:

- per le mandanti si può "adeguare" il modello posto a base di gara modificando la dicitura "mandataria" in "mandante"?
- per le mandanti si può caricare la relativa domanda di partecipazione nel campo della piattaforma denominato "ulteriore documentazione"?

## Risposta 12

Come indicato nel paragrafo 15.1 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda di partecipazione è unica ed è sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio, come riportato nel modello.

### **Quesito 13**

Con riferimento al modello predisposto dalla stazione appaltante per la domanda di partecipazione, per i raggruppamenti temporanei viene chiesto di indicare "la quota e la parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita".

Si chiede di specificare che cosa si intenda per "quota" considerato che il Codice dei Contratti prevede, all'art. 48 comma 4, che si specifichino le parti del servizio.

### **Risposta 13**

Al paragrafo 7.4 si riporta quanto segue: *“nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.”* Per verificare i due requisiti sopra riportati è necessario che vengano riportate la quota e la parte del servizio che ogni operatore svolgerà all'interno del raggruppamento.

### **Quesito 14**

Si potrebbe chiarire la differenza di ruoli tra il Coordinatore Scientifico e il Coordinatore tra le varie discipline specialistiche.

### **Risposta 14**

Il concorrente dovrà indicare nella domanda di partecipazione:

- il professionista che dovrà svolgere il ruolo di Coordinatore scientifico in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara;
- la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche così come previsto dall'art. 24/5 del Codice.

E' possibile che le due professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

### **Quesito 15**

Si chiede di specificare se, in caso di partecipazione a più lotti, si possano offrire ribassi economici differenziati, chiaramente ciascuno dichiarato nel modulo di offerta relativo a ciascun lotto, oppure se si debba necessariamente dichiarare uno stesso ribasso per tutti i lotti ai quali si partecipa.

### **Risposta 15**

L'offerta è strettamente legata al lotto al quale si partecipa.

### **Quesito 16**

Si chiede se la polizza deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento o esclusivamente dall'ente garante.

### **Risposta 16**

La polizza dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento, ma è sufficiente che sia firmata digitalmente dalla mandataria oltre che dall'ente garante.

### **Quesito 17**

Sono a richiedere un chiarimento per la partecipazione alla gara in oggetto. Una SRL (società a responsabilità limitata) che svolge attività di consulenza tecnica (rientranti nei CPV citati nel capitolato, in particolare 74231800-5) può partecipare alla suddetta gara in ATI con altre società, è corretto?

### **Risposta 17**

Secondo quanto previsto dal Par. 5 del disciplinare: “.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE”

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

## Quesito 18

Con riferimento al documento denominato "10\_All.X\_DichiarazionePrivacyart13" si chiede se sia sufficiente sottoscriverlo digitalmente in segno di accettazione oppure si debba predisporre una apposita dichiarazione; in tal caso si chiede di specificare in che modo debba essere predisposta tale dichiarazione.

## Risposta 18

L'allegato X consiste in una informativa e pertanto è sufficiente restituirlo sottoscritto digitalmente per accettazione.

In caso di Raggruppamento lo stesso dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facenti parte del RT.

## Quesito 19

Relativamente ai requisiti di cui all'art. 7.2 e 7.3 del disciplinare, gli stessi vengono indicati e dichiarati all'interno dell'allegato II DGUE nella parte IV sezione B e C.

Tra i modelli messi a disposizione della SA è presente anche l'allegato XII contenenti i medesimi requisiti già dichiarati nel DGUE.

A tal fine si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, è sufficiente presentare solo l'allegato II DGUE, dal momento in cui anche perché l'allegato XII non prevedere l'indicazione di servizi specifici come quelli oggetto di incarico (verifiche sismiche, audit energetico, rilievi BIM).

Il presente chiarimenti viene esteso anche per i restanti lotti.

## Risposta 19

I requisiti di cui all'art. 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara vanno indicati e dichiarati all'interno del DGUE nella specifica sezione.

L'allegato XII è stato inserito al fine di facilitare la verifica dei requisiti speciali alla Stazione Appaltante.

## Quesito 20

Vi chiediamo se è corretta l'interpretazione del subappalto necessario (il Laboratorio): mettere solo il nominativo di 1 subappaltatore nel DGUE anche se i 2 lotti a cui siamo intenzionati a partecipare sono sopra soglia.

## Risposta 20

Per i lotti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, il concorrente dovrà indicare nel DGUE le attività che intende subappaltare, dando inoltre specifica indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016.

Per i lotti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, dovrà essere comunque indicato il nominativo del/i subappaltatore/i, il/i quale/i dovrà compilare il proprio DGUE.